

**Principali disposizioni in vigore in Emilia – Romagna relative alla concessione di agevolazioni e benefici per le organizzazioni registrate EMAS o certificate ISO 14001.**

Guida alla lettura

- a. Le agevolazioni che recano modifica ad atti regionali inclusi in elenco sono evidenziati come aggiornamenti degli atti stessi.
- b. I benefici vengono esplicitati in elenco solo se relativi a tutta la Regione Emilia-Romagna e non legati solo a singole province/comuni.
- c. Nel caso delle agevolazione previste da tariffario Arpae ER, qualora altra normativa vigente preveda indicazione di sconto superiore, in base al principio di “maior favor”, si applica la disposizione di maggior favore con modalità non cumulative.

**Elenco disposizioni:**

**1. L.R. 20/04/2018, n. 4 Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 20 aprile 2018, n. 101.**

Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti.

**Art. 31 Spese istruttorie. In vigore dal 5 maggio 2018**

1. Le spese per le istruttorie relative alle procedure disciplinate dalla presente legge sono a carico del proponente....
2. Per i progetti di trasformazione o ampliamento di impianti che abbiano ottenuto la certificazione EMAS, ai sensi del Reg. (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo all'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il Reg. (CE) n. 761/2001 e la decisione 2001/681/CE e la decisione 2006/193/CE della Commissione, o la certificazione ambientale secondo le norme ISO 14001, le spese istruttorie sono ridotte del 50 per cento.

**2. Delib. di Giunta Reg. 26/03/2018, n. 417 Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 24 aprile 2018, n. 106.**

Modifica degli atti di Giunta regionale n. 2150/2004 e n. 803/2007 - Approvazione degli standard strutturali e dei requisiti per l'esercizio e la classificazione delle strutture ricettive all'aria aperta dei campeggi e dei villaggi turistici.

[...]

Ulteriori punteggi attribuibili al fine di raggiungere il punteggio minimo per la classifica di 5 stelle

[...]

Certificazione ambientale ISO 14001 - Punteggio (solo per 5 stelle): 2

Certificazione ambientale EMAS - Punteggio (solo per 5 stelle): 2

Certificazione ambientale Ecolabel - Punteggio (solo per 5 stelle): 2

Modifiche e specificazioni alla tabella contenente le "caratteristiche strutturali e di servizio per l'ottenimento della classificazione delle strutture ricettive all'aria aperta dei campeggi e villaggi turistici" contenuta nell'Allegato A della Delib.G.R. n. 2150/2004, risultante così come modificata dalla Delib.G.R. n. 803/2007.

**3. Delib. di Giunta Reg. n. 1795 del 31/10/2016- B.U.R. Num. 348 del 18/11/2016**

Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n.13 del 2005. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015

[...]

**3.d) INDIRIZZI GENERALI**

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 28, comma 4, della LR 9/99, per i progetti di trasformazione o ampliamento di impianti che abbiano ottenuto la certificazione EMAS o la certificazione ambientale ISO 14001 le spese istruttorie sono ridotte del 50%.

Allegato J - Modalità di svolgimento dei procedimenti di AIA

[...]

13. Il procedimento di riesame e quello di modifica sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale..... si concludono:

- entro cento giorni per le installazioni registrate EMAS ;
- entro centotrenta giorni per le installazioni certificate UNI EN ISO 14001.

**4. Delib. di Giunta Reg. n. 1241 del 1/08/2016 – B.U.R. n. 281 del 21 settembre 2016**

Indicazioni specifiche per la semplificazione del monitoraggio e controllo delle installazioni soggette ad AIA per il settore trattamento superficiale dei metalli

[...]

Il periodo tra due visite in loco non supera un anno per le installazioni che presentano i rischi più elevati, tre anni per le installazioni che presentano i rischi meno elevati, sei mesi per installazioni per le quali la precedente ispezione ha evidenziato una grave inosservanza delle condizioni di autorizzazione. Tale periodo è determinato, tenendo conto delle procedure di cui al comma 11-bis, lettera d), sulla base di una valutazione sistematica effettuata dalla Regione o dalla Provincia autonoma sui rischi ambientali delle installazioni interessate, che considera almeno:

- a) gli impatti potenziali e reali delle installazioni interessate sulla salute umana e sull'ambiente, tenendo conto dei livelli e dei tipi di emissioni, della sensibilità dell'ambiente locale e del rischio di incidenti;
- b) il livello di osservanza delle condizioni di autorizzazione;
- c) la partecipazione del gestore al sistema dell'Unione di ecogestione e audit (EMAS) (a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009).

**5. Delib. di Giunta Reg. n. 798 del 30/05/2016 - Non pubblicata sul B.U.R.**

Approvazione del tariffario delle prestazioni di Arpae Emilia-Romagna

[...]

**Art. 16 - Agevolazioni per soggetti specifici**

Per le imprese e gli enti che hanno conseguito la registrazione ambientale EMAS ai sensi del Regolamento CE/1221/2009 e/o la certificazione di prodotto Ecolabel UE ai sensi del Regolamento CE/66/2010 si applica una riduzione del 30% sulle tariffe previste dal presente Tariffario.

Per le imprese e gli enti che hanno conseguito la certificazione ambientale ai sensi della norma ISO 14001 si applica una riduzione del 15% sulle tariffe previste dal presente Tariffario<sup>§</sup>.

11 giugno 2018

**6. Delib. Giunta Reg. n. 389 del 15/04/2015 – B.U.R. n. 101 del 05/05/2015**

*Adozione della proposta di Piano Forestale Regionale 2014-2020 ai sensi del DLgs 227/2001 e della L.R. 20/2000*

[...]

5.10 - Promuovere ed incentivare l'aggiornamento tecnologico delle imprese forestali

...

– Investimenti per il miglioramento del rendimento globale dell'Azienda agricola con azioni di:

...

adeguamento alle normative dell'Unione, nonché per la valorizzazione dei processi produttivi con sistemi di certificazione per qualità, sicurezza e ambiente (EMAS, ISO, ecc);

**7. Delib. Giunta Reg. n. 1159 del 21/07/2014 – B.U.R. n. 263 del 13/08/2014**

*Indicazioni generali sulla semplificazione del monitoraggio e controllo degli impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale (AIA) ed in particolare degli impianti ceramici*

**Allegato 1**

Indicazioni sulla pianificazione dei controlli visite ispettive

[...]

“Il periodo tra due visite in loco non supera un anno per le installazioni che presentano i rischi più elevati, tre anni per le installazioni che presentano i rischi meno elevati, sei mesi per installazioni per le quali la precedente ispezione ha evidenziato una grave inosservanza delle condizioni di autorizzazione. Tale periodo è determinato, tenendo conto delle procedure di cui al comma 11-bis, lettera d), sulla base di una valutazione sistematica effettuata dalla Regione o dalla Provincia autonoma sui rischi ambientali delle installazioni interessate, che considera almeno:

- a) gli impatti potenziali e reali delle installazioni interessate sulla salute umana e sull'ambiente, tenendo conto dei livelli e dei tipi di emissioni, della sensibilità dell'ambiente locale e del rischio di incidenti;
- b) il livello di osservanza delle condizioni di autorizzazione;
- c) la partecipazione del gestore al sistema dell'Unione di ecogestione e audit (EMAS) (a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009)”.

[...]

<b>Fattore correttivo: Caratteristiche/pre stazioni impianto/elementi da considerare</b>	<b>Scostamento positivo</b>	<b>Scostamento negativo</b>	<b>Soggetto incaricato della valutazione</b>
Adesione a Emas o ISO 14000	<b>X</b>		Autorità competente

**8. Legge Regionale 18 luglio 2014, n. 14 – B.U.R. n. 216 del 18 luglio 2014**

*Promozione degli investimenti in Emilia-Romagna*

**Art. 7 Contenuti dell'Accordo per l'insediamento e lo sviluppo**

[...]

5. Le spese istruttorie previste per il rilascio delle autorizzazioni ambientali ricomprese nel titolo di cui al comma 4 (la realizzazione e l'avvio delle attività degli insediamenti produttivi oggetto dell'Accordo sono autorizzati attraverso il rilascio di un titolo unico da parte dello Sportello unico per le attività produttive - SUAP), sono ridotte del venticinque per cento per l'impresa che all'atto del rilascio dell'autorizzazione risulti registrata ai sensi del regolamento (CE) n.

1221/2009 o del quindici per cento per quella che risulti certificata secondo la norma UNI EN ISO 14001.

6. Nel caso di nuove imprese la disposizione di cui al comma 5 trova applicazione se la registrazione o la certificazione ivi richiamate sono conseguite entro due anni dal rilascio del titolo. In tale caso è rimborsata la quota corrispondente alla riduzione prevista.

**9. Regolamento Regionale 16 Marzo 2012, N. 1– B.U.R. n. 44 del 16/03/2012**

*Regolamento delle procedure autorizzative relative alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica di competenza regionale in attuazione dell'articolo 16, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 (disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia).*

[...]

**Articolo 11 Criteri di valutazione dei progetti**

1. La sussistenza di uno o più dei seguenti requisiti è, in generale, elemento per la valutazione positiva dei progetti che utilizzano fonti energetiche rinnovabili:

- a) la buona progettazione degli impianti, comprovata con l'adesione del progettista ai sistemi di gestione della qualità (ISO 9000) e ai sistemi di gestione ambientale (ISO 14000 o EMAS).

**10. Delib. Giunta Reg. n° 1913 del 17/11/2008**

*Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (ippc) - Recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. n. 59/2005*

[...]

**Art. 6 - Modalità di versamento delle tariffe dei controlli**

Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) del Decreto, le tariffe dei controlli programmati sono versati direttamente ad ARPA quale autorità di controllo.

[...]

Adeguamento del punto

6 - Riduzione del costo istruttorio per analisi delle procedure di gestione degli impianti e per la definizione delle misure relative a condizioni diverse da quelle di normale esercizio dell'impianto determinate dalla presenza di un sistema di gestione ambientale CSGA.

La riduzione della tariffa per gli impianti certificati secondo la norma UNI EN ISO 14001 o registrati EMAS ai sensi del regolamento (CE) 761/2001 è quantificata nel seguente modo:

1 - Impianti certificati ISO 14001

$CSGA = \{[CAria + CH2O + CRP + CRnP + (CCA + CRI + CEM + COd + CST + CRA)*] \times 0,10\} \text{ €}$

2 - Impianti registrati EMAS

$CSGA = \{[CAria + CH2O + CRP + CRnP + (CCA + CRI + CEM + COd + CST + CRA)*] \times$

0,20 }€

\* se pertinenti ai sensi di quanto stabilito nei criteri di adeguamento

In caso di impianti dotati di entrambe le tipologie di SGA il calcolo viene effettuato una sola volta per la condizione più favorevole.

Ove la riduzione ottenuta applicando il sopra richiamato adeguamento del tariffario risulti inferiore alla cifra fissata dal decreto tariffe, viene applicata quest'ultima cifra.

### **11. Deliberazione della Giunta Regionale n. 2411 del 29/11/2004 – B.U.R. n. 47 del 11/03/2005**

*Approvazione delle Guide e delle relative modulistiche per la redazione della domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale.*

[...]

6. Valutazione integrata dell'inquinamento, dei consumi energetici ed interventi di riduzione integrata:

punto 2. Descrivere ed allegare eventuali certificazioni EMAS I e II, ISO 14000 e 14001 o altre certificazioni ambientali riconosciute.

[...]

7 a) Piano di controllo dell'impianto

3. Tuttavia i dati di monitoraggio possono essere utilizzati anche per altre importanti finalità, quali:

la comunicazione ambientale richiesta dagli strumenti volontari di certificazione e registrazione (ISO 14001/EMAS)

[...]

Anche nella predisposizione del "piano di controllo dell'impianto" possono essere utilizzate le informazioni, i dati e le descrizioni, pertinenti ed utili a rispettare i requisiti dell'autorizzazione Integrata Ambientale e del connesso piano di controllo dell'impianto, predisposte secondo la norma ISO 14001, secondo il sistema di gestione EMAS di cui al Regolamento 2001/761/CE nonché secondo qualunque altra normativa.

### **12. Delib. Giunta Reg. n. 674 del 14/04/2004 – BUR n. 54 del 28/04/2004**

*Individuazione delle tariffe a copertura delle spese per lo svolgimento dei controlli in applicazione del D. Lgs. 36/03 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti) e a copertura degli oneri per lo svolgimento dei controlli e delle ispezioni in applicazione del D.Lgs. 209/03 (Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso).*

[...]

valutata l'opportunità di:

- considerare che gli oneri dell'ispezione annuale effettuata dopo l'inizio dell'attività prevista dall'art. 6, comma 5 del DLgs 209/03 siano già ricompresi nei diritti annuali di iscrizione di cui al citato DM 350/98;
- prevedere una riduzione della predetta tariffa oraria di 50,00 Euro 10% per i soggetti che dimostrino di aver ottenuto la certificazione ISO 14001 da organismi accreditati ai sensi della

11 giugno 2018

normativa vigente e del 20% per i soggetti che sono in possesso della registrazione EMAS di cui al Regolamento CE 761/01;

[...]

2) di stabilire in 50,00 Euro la tariffa oraria per l'effettuazione dei controlli e delle ispezioni di cui al precedente punto 1);

3) di stabilire che la tariffa oraria di cui al precedente punto 2) e' ridotta:

a) del 20% per i soggetti in possesso della registrazione EMAS di cui al Regolamento CE 761/01;

b) del 10% per i soggetti che abbiano ottenuto la certificazione ISO 14001 da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente.

### **13. Delib. Giunta Reg. n° 673 del 14/04/2004 – B.U.R. n. 54 del 28/04/2004**

*Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9 maggio 2001, n.15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico."*

*CAPO I - Criteri generali*

*Art. 1 - Criteri generali*

[...]

**8.** Per la trasformazione e l'ampliamento delle imprese dotate di un sistema di gestione ambientale EMAS o ISO 14000, la documentazione di previsione di impatto acustico è quella prevista dal proprio sistema di gestione ambientale qualora contenga gli elementi individuati dai presenti criteri

### **14. Delib. Giunta Reg. n° 1053 del 09/06/2003 – B.U.R. n. 88 del 24/06/2003**

*Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999, n.152 come modificato dal DLgs 18 agosto 2000, n.258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento*

[...]

#### **4.9.1 - Disposizioni inerenti il rilascio delle autorizzazioni ai sensi dell'art. 34**

[...]

**B)** Scarichi di "sostanze pericolose diverse"

Riguardo alle acque di prima pioggia o di lavaggio valgono le considerazioni richiamate alla precedente lettera A.

Il processo di valutazione di cui trattasi sarà rivolto in particolare ai settori produttivi più significativi e rappresentativi presenti nelle diverse realtà territoriali della regione. Per il conseguimento degli obiettivi suddetti si avrà a riferimento il recupero dei dati e delle informazioni connessi all'applicazione di altre importanti disposizioni in materia di tutela dell'ambiente: industria a rischio di incidente rilevante (direttive "Seveso"), riduzione integrata dell'inquinamento (Dlgs 372/99 e Decreto 23 novembre 2002 inerente le modalità di dichiarazione delle emissioni), applicazioni di Sistemi di Gestione Ambientale, certificazione EMAS.

### **15. Delib. Giunta Reg. n° 1238 del 15/07/2002 – B.U.R. n. 144 del 10/10/2002**

*Approvazione 'Direttiva generale sull'attuazione L.R. 9/99 'Disciplina procedura valutazione impatto ambientale e delle "linee guida generali per redazione e valutazione degli elaborati per la procedura di verifica (screening) e del SLA per la procedura di VI" (art.8, L.R.9/99).*

[...]

## ALLEGATO A

[...]

### 2.2 L'ambito di applicazione

#### 2.2.5 Incrementi di soglie

Le soglie dimensionali sono inoltre incrementate del 30% per i progetti di trasformazione od ampliamenti di attività produttive che abbiano ottenuto la certificazione EMAS, ai sensi del Regolamento CEE/1836/93 e successive modifiche ed integrazioni.

### 3.5 Individuazione delle "aree industriali ecologicamente attrezzate" e delle "aree industriali esistenti dotate di infrastrutture e impianti tecnologici atti a garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente"

#### 3.5.3.b Programma ambientale

I predetti principi generali di cui al punto 3.5.3.a, vanno perseguiti tramite la definizione di un "Programma ambientale", poliennale, di miglioramento delle "performances" ambientali dell'area industriale ecologicamente attrezzata e delle singole imprese in essa insediate, da aggiornare periodicamente e da rendere pubblico nei confronti sia delle Amministrazioni pubbliche, sia delle associazioni, sia dei cittadini e da attuare coerentemente.

Al fine della predisposizione del "Programma ambientale" è necessario effettuare una "analisi ambientale" dell'area industriale ecologicamente attrezzata delle sue attività, dei suoi prodotti e servizi.

Al fine della predisposizione del "Programma ambientale" e della relativa "analisi ambientale" occorre fare opportunamente riferimento ai pertinenti elementi indicati in:

- a) "Regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)", ed in particolare i pertinenti elementi dei relativi Allegati I, VI e VII (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee L. n. 114 del 24 aprile 2001);
- b) "Raccomandazione della Commissione del 7 settembre 2001 relativa agli orientamenti per l'attuazione del Regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee L. n. 247 del 17 settembre 2001);
- c) "Decisione della Commissione del 7 settembre 2001 relativa agli orientamenti per l'attuazione del Regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee L. n. 247 del 17 settembre 2001).

#### 3.5.4 Sistemi di certificazione ambientale

Sembra utile richiamare il fatto che il percorso individuato per la definizione delle aree industriali ecologicamente attrezzate e delle aree industriali esistenti dotate delle infrastrutture e degli impianti tecnologici e sistemi necessari a garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente può essere utilmente utilizzato per adottare, sia per le aree sia per le imprese in esse insediate, i sistemi di certificazione ambientale (ISO 14000 ed EMAS), in quanto le fasi di definizione dell'analisi ambientale e del programma ambientale appaiono del tutto coerenti con le fasi previste da tali sistemi di certificazione.



**16. Deliberazione della Giunta Regionale n° 804 del 15/05/2001 – B.U.R. n. 78 del 12/06/2001**

*Approvazione linee di indirizzo per l'espletamento delle funzioni degli Enti locali in materia di inquinamento atmosferico di cui agli artt. 121 e 122 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"*

[...]

**7.2 Il controllo delle emissioni**

E' comunque altrettanto importante introdurre metodologie atte a semplificare l'intero sistema dei controlli infatti, come già evidenziato in altri punti di questo documento, l'evoluzione del normativo statale con il recepimento delle direttive Europee in materia di controllo integrato (IPPC), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di rischio di incidenti rilevanti (Seveso II) e lo sviluppo delle registrazioni ad EMAS e delle certificazioni ISO 14000, impone un sistema di regole chiaro e condiviso.

**17. Legge Regionale n° 15 del 09/05/2001 – B.U.R. n. 62 del 11/05/2001**

*Disposizioni in materia di inquinamento acustico.*

Testo coordinato con le modifiche apportate da L.R. 25 novembre 2002 n. 31

**Art. 9 Piano di risanamento delle imprese**

[...]

2. Le imprese che hanno in corso la procedura per la registrazione ai sensi del Regolamento CEE n. 1836/93 del Consiglio del 29 giugno 1993 sull'adesione volontaria delle imprese del settore industriale a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ovvero abbiano in corso la procedura per l'adozione dello strumento di certificazione ambientale ISO 14001, provvedono alle verifiche di cui al comma 1 nell'ambito della medesima procedura. Qualora le procedure si concludano con esito negativo l'impresa si adegua nei termini di legge ai limiti fissati dalla suddivisione in classi del territorio comunale.

**Art. 10 Disposizioni in materia di impatto acustico**

[...]

5. Per la trasformazione e l'ampliamento delle imprese dotate di un sistema di gestione ambientale EMAS o ISO 14000 la documentazione di cui al comma 3 e' quella prevista dal proprio sistema di gestione ambientale qualora questa contenga gli elementi previsti nei criteri fissati dalla Regione.

**18. Deliberazione della Giunta Regionale n° 960 del 16/06/1999 – B.U.R. n. 88 del 14/07/1999**

*Approvazione della direttiva per il rilascio delle autorizzazioni delle emissioni in atmosfera in attuazione della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale".*

[...]

**7. ATTIVAZIONE DEGLI IMPIANTI**

L'Amministrazione provinciale, avvalendosi di ARPA, si accerta della regolarità dei controlli effettuati e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento installati, nonché il rispetto dei valori limite di emissione indicati nell'autorizzazione entro 120 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui al punto precedente. Tali accertamenti non si effettuano per le aziende registrate EMAS, e per le aziende certificate ISO 14001.

**8. CONTROLLO DELLE AZIENDE E DELLE EMISSIONI**



### 8.1 Autocontrolli

L'impresa esercente l'impianto è tenuta ad effettuare i controlli alle proprie emissioni secondo le modalità e con le frequenze indicate nell'autorizzazione.

[...]

Per le Aziende registrate EMAS e certificate ISO14001 gli autocontrolli sono effettuati a norma di quanto previsto dai relativi sistemi di gestione ambientale.

## RIFERIMENTI PER AGGIORNAMENTO

Leggi d'Italia PA

([http://entilocali.leggiditalia.it/#mode=show\\_mask,mask=leggi-regio,\\_\\_\\_m=site](http://entilocali.leggiditalia.it/#mode=show_mask,mask=leggi-regio,___m=site))

Ricerca Leggi Regionali e Regolamenti RER

Demetra, Regione Emilia-Romagna (<http://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/>)

Ricerca atti amministrativi regionali RER

([http://servizissir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action\\_name=ACTIONRICERCADELIBERE&ENTE=1](http://servizissir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&ENTE=1))

Norme e atti regionali, RER Ambiente – Sviluppo sostenibile e valutazioni ambientali

(<http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/sviluppo-sostenibile/riferimenti%20utili/normativa/via/leggi-regionali>)